



# Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3280 del 24/09/2025

Proposta di Determinazione n. 3634 del 23/09/2025

VI DIREZIONE - AMBIENTE  
SERVIZIO - Tutela Aria ed Acque

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 33/2019, ADOTTATA CON D.D. N° 1257 DEL 17.12.2019 A FAVORE DELLA DITTA ITALCEMENTO DI GIAMBOI CARMEN PER L'INSERIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA R13 AUTONOMA E DELLA PROCEDURA DI END OF WASTE PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO AI SENSI DEL D.M.A. N. 127/2024. SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN TORRENTE GUARDIA VILL. PACE DEL COMUNE DI MESSINA.**

### IL DIRIGENTE

- VISTA** la nota istruttoria del Responsabile del Servizio Tutela Aria e Acque prot. int. n° 38531/2025 del 17.09.2025;
- VISTO** il D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017 aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n° 178 del 23.12.2020;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 comma 2 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTO** il D.M.A. n. 127/2024, entrato in vigore il 26.09.2024, recante il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184 ter, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006;

<b>VISTA</b>	l'AUA n° 33/2019 adottata da questa Direzione con D.D. n° 1257 del 17.12.2019 a favore della Ditta Ital cemento di Giamboi Carmen s.r.l. per la produzione di calcestruzzo confezionato con asservita attività di frantumazione di materiale da cava svolta nello stabilimento sito in via Torrente Guardia, Villaggio Pace, del Comune di Messina;
<b>VISTO</b>	il P.U., rilasciato con Determinazione n° 258 del 15.01.2020, con il quale il SUAP di Messina ha rilasciato l'AUA sopra citata;
<b>VISTA</b>	la D.D. n° 4577 del 21.11.2023, con la quale si è provveduto all'aggiornamento dell'AUA sopra citata per la modifica sostanziale con l'introduzione di un nuovo titolo abilitativo di cui alla lett. g) comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e recupero R5;
<b>VISTO</b>	il Provvedimento Unico di aggiornamento rilasciato dal SUAP di Messina con Determina n° 10117 in data 06.12.2023, trasmessa con nota prot. n° 42786 del 06.12.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 46008/23 del 07.12.2023;
<b>VISTA</b>	l'istanza della Ditta Ital cemento di Giamboi Carmen, pervenuta tramite il SUAP di Messina con nota prot. n° 32018 del 26.05.2025, introitata al prot. generale di questo Ente in pari data al n° 22927/2025 con la quale è stato chiesto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- inserimento della messa in riserva R13 autonoma, senza modificazione delle quantità complessive annue autorizzate per le attività di messa in riserva R13 a servizio R5, già esercitate in procedura semplificata e senza variazione dei Codici EER dei rifiuti trattati;</li> <li>- l'inserimento di un frantumatore mobile, da utilizzare in alternativa a quello fisso già esistente;</li> <li>- l'inserimento della procedura di <i>End of Waste</i> (di seguito EoW), per talune tipologie di rifiuti;</li> <li>- la redistribuzione interna degli spazi;</li> </ul>
<b>VISTA</b>	la D.D. n° 2191 del 17.06.2025 rilasciata dal Servizio Controllo Gestione dei Rifiuti di questa Direzione, di modifica sostanziale del provvedimento di iscrizione n. 01 del 15.11.2023 del Registro Provinciale dei recuperatori rifiuti ai sensi dell'art. 216 co. 3 D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in favore della Ital cemento di Giamboi Carmen per l'aggiornamento dell'AUA n° 33/2019, trasmessa a questo Servizio con nota protocollo int. n° 30594/2025 del 14.07.2025. Tale atto si allega alla presente e ne fa parte integrante (All. 1);
<b>VISTA</b>	la nota del Servizio Ambiente - Ufficio Acustica CEM Amianto del Comune di Messina prot. n° 199846/2025 del 02.07.2025, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 28705/2025 con la quale si richiede alla Ditta una nuova valutazione di impatto acustico o, in alternativa, una apposita dichiarazione che nulla è mutato ai fini del rispetto di tutti i limiti acustici previsti dalla normativa, rispetto a quanto autorizzato;
<b>VISTA</b>	la nota protocollo n° 46915/2025 del 16.07.2025, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 30883/2025 con la quale viene trasmessa la dichiarazione sotto forma di atto notorio di invarianza acustica;
<b>CONSIDERATO</b>	che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente; dell'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n° 175 del 03.10.2024;
<b>DARE ATTO</b>	il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.; il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente; lo statuto dell'Ente;
<b>VISTO</b>	che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
<b>VISTO</b>	l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province

Regionali.

di

## DETERMINA

### AGGIORNARE

l’Autorizzazione Unica Ambientale n° 33/2019, adottata con D.D. n° 1257 del 17.12.2019 a favore della Ditta **ITALCEMENTO di Giamboi Carmen** con l’inserimento dell’attività di messa in riserva R13 autonoma e della procedura di *End of Waste* per la produzione di aggregato recuperato ai sensi del D.M.A. n. 127/2024. svolta nello stabilimento sito in Torrente Guardia Vill. Pace del Comune di Messina.

La Ditta dovrà osservare tutti gli adempimenti e le prescrizioni imposti e riportati nell’AUA a suo tempo rilasciata.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all’istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

**Il presente atto fa parte integrante dell’AUA n° 33/2019 che mantiene la sua validità fino alla scadenza prevista, unitamente alla D.D. n° 4577 del 21.11.2023 di aggiornamento della stessa.**

**DISPORRE** l’inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall’emanazione di tale atto, e per conoscenza al Dipartimento Regionale dell’Ambiente Servizio 1, alla Ditta interessata, all’ARPA Sicilia e al Dip. Servizi Ambientali Ufficio Acustica CEM Amianto del Comune di Messina, dopo la pubblicazione all’Ufficio Albo di questo Ente.

Il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso lo stabilimento già autorizzato sito in via Torrente Guardia, Villaggio Pace del Comune di Messina.

### DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell’Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta;

**RENDERE NOTO** ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: [c.cammaroto@cittametropolitana.me.it](mailto:c.cammaroto@cittametropolitana.me.it), [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.*

IL DIRIGENTE  
LENTINI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.  
(firmato digitalmente)



# Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2191 del 17/06/2025

Proposta di Determinazione n. 2471 del 17/06/2025

VI DIREZIONE - AMBIENTE

SERVIZIO - Controllo Gestione dei Rifiuti

**OGGETTO: OGGETTO: “ITALCEMENTO S.R.L.” – MODIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO N. 1 DEL 15/11/2023 DI ISCRIZIONE AL N. 1/2023 DEL REGISTRO PROVINCIALE RECUPERATORI RIFIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 216 COMMA 3 DEL D.LGS N. 152/06, PROPEDEUTICO ALL'AGGIORNAMENTO DELL'A.U.A. N. 33/2019, MODIFICATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4577 DEL 21/11/2023. ADEGUAMENTO ALLE PROCEDURE DI END OF WASTE, AI SENSI DEL D.M.A. N. 127/2024.**

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la proposta istruttoria predisposta dal Servizio Gestione Rifiuti Prot. Gen. n. 25978/2025 del 16/06/2025;

**VISTO** il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.lgs. n. 4 del 16.01.2008, recante “...disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152...”, che ha introdotto modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti e, in particolare all’allegato IV Parte II del D.lgs n. 152/06, inerente i “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano”, in cui, al punto 7 (Progetti di infrastrutture), alla voce “z.b”, non figurano gli impianti di messa in riserva (R13) ma sono indicati “gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di recupero da R1 a R9 di cui all’allegato C dello stesso decreto”;

**VISTO** il D.M.A. del 05.02.1998, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;

**VISTI** il D.M.A. 01/04/1998, n. 145 e il D.M.A. 01/04/1998, n. 148, che hanno individuato rispettivamente il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti e il modello di Registro di carico/scarico di cui all’art. 190 D.Lgs. n. 152/06;

**VISTO** il D.M.A. n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D.lgs n. 152/06;

**VISTA** la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati;

**VISTA** la direttiva 09.04.2002 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, recante “indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che ha disposto, in particolare, con

l'art. 4 la sostituzione dei codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 (sub-allegato 1) e 2 (sub-allegato 1) del decreto ministeriale 5 febbraio, con quelli indicati nell'allegato C della stessa direttiva;

**VISTO** il D.M.A. n. 161 del 12.06.2002.;

**VISTO** il D.M.A. n. 186 del 05.04.2006, che ha modificato il sopra citato D.M.A. del 05.02.1998;

**VISTO** il D.lgs. n. 205 del 03 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2008/98/CE -Modifiche alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stocaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

**VISTA** l'istanza della Impresa individuale "Italcemento di Giamboi Carmen" (di seguito solo Italcemento), con sede legale in Messina, Via degli Angeli, n. 12, presentata tramite il SUAP di Messina, con nota Prot. n. 29711 del 15/05/2025, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n. 21678/2025 del 16/05/2025, con la quale è stata richiesta la modificazione non sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale n. 33/2019, adottata con determinazione dirigenziale n. 1257 del 17/12/2019 e aggiornata con determinazione dirigenziale n. 4577 del 21/11/2023, in seguito all'introduzione del titolo abilitativo G ex DPR n. 59/2013, concernente la messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti non pericolosi, previa iscrizione al n. 1/2023 del Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, intervenuta con provvedimento n. 1/2023 del 15/11/2023, relativamente a:

- inserimento della messa in riserva R13 autonoma, senza modificazione delle quantità complessive annue autorizzate per le attività di messa in riserva R13 a servizio R5, già esercitate in procedura semplificata e senza variazione dei Codici EER dei rifiuti trattati;
- l'inserimento di un frantumatore mobile, da utilizzare in alternativa a quello fisso già esistente;
- l'inserimento della procedura di *End of Waste* (di seguito EoW), per talune tipologie di rifiuti;
- la redistribuzione interna degli spazi;

**VISTA** la successiva nota della Italcemento, presentata tramite il SUAP di Messina, con nota Prot. n. 32018 del 26/05/2025, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n. 22927/2025 del 26/05/2025, con la quale viene comunicato che la chiesta modificazione dell'AUA n. 33/2019 è *da considerarsi sostanziale in ordine alla gestione della sola messa in riserva R13 autonoma di rifiuti inerti non pericolosi, in quanto ne aumenta i quantitativi annui in gestione, non alterando i pareri già ottenuti in sede di prima autorizzazione, né modificando le consistenze volumetriche o le superfici dell'impianto che rimane sempre quello oggetto di prima autorizzazione, rispetto al quale nulla è cambiato in ordine ai vincoli, alla catastazione e alla ricadenza urbanistica*;;

**CONSIDERATO** che, con nota Prot. n. 34345 del 04/06/2025, acquisita in pari data al n. 24109/2025 del Protocollo Generale di questo Ente, il SUAP di Messina ha trasmesso la nota Prot. n. 161371/2025 del 27/05/2025 del Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici - Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Messina, in cui viene attestato che, *esclusivamente sotto l'aspetto urbanistico, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore ed i diritti di terzi*, le particelle nn. 46 e 47 del Fg. di mappa n. 61 su cui insiste l'impianto della Italcemento, *ai fini della compatibilità urbanistica, risultano non conformi* e che le medesime particelle risultano inserite nelle procedure di esproprio delle aree del Ponte sullo Stretto - Progetto Definitivo, il quale, tuttavia, risulta ancora in fase di approvazione;

**CHE** il SUAP di Messina, con successiva nota proprio Prot. n. 36676 dell'11/06/2025, in pari data acquisita al n. 25413/2025 del Protocollo Generale di questo Ente, ha trasmesso una relazione datata 06/06/2025, con cui la Italcemento, proprio in riferimento alla succitata attestazione del Comune di Messina, ha inteso precisare che la modifica richiesta non comporta ulteriori impatti urbanistici, ambientali, idrogeologici e paesaggistici, che non ha conseguenze sulle quantità giornaliere di rifiuti oggetto dell'operazione di recupero R5, che non comporterà ulteriori edificazioni, volumi, spostamenti di confini, fonti di luce, di rumore e/o di polveri, rispetto alla situazione esistente e che si rende necessaria anche per adeguare le procedure di recupero al nuovo D.M. n. 127/2024 (che recepisce le direttive europee in tema del cd. *end of waste*, esclusivamente per i rifiuti e i relativi codici EER elencati nella Tabella 1 dell'allegato 1 al medesimo provvedimento), rispetto al quale si provvederà ad una mera redistribuzione dei medesimi spazi interni dell'impianto, per consentirne una migliore e più funzionale utilizzazione; inoltre, con riferimento alle procedure di esproprio delle aree che saranno interessate dalla costruzione del Ponte sullo Stretto, il cui progetto risulta ancora in fase di approvazione, la Italcemento ha dichiarato di esserne consapevole e che *al momento necessario e*

*opportuno* le particelle su cui insiste l'impianto, saranno sottoposte a tale destinazione (ablativa); **CONSIDERATO**, invero, che il Comune di Messina, già con nota Prot. n. 294101 del 30/09/2019, richiamata nella determinazione dirigenziale di questo Ente n. 1257/2019, aveva attestato che l'attività in oggetto risultava autorizzata dal punto di vista urbanistico per silenzio-assenso, fin dal 2005; **CHE** lo stesso Comune di Messina, con determinazioni n. 258 del 15/01/2020 e n. 10117 del 06/12/2023, ha emesso il provvedimento unico in relazione, rispettivamente, alla succitata determinazione dirigenziale n. 1257/2019 (con cui la Città Metropolitana di Messina ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 33/2019) e alla determinazione dirigenziale n. 4577 del 21/11/2023 (di modifica sostanziale dell'AUA n. 33/2019, allorché è stato introdotto il nuovo titolo abilitativo di cui alla lettera G del DPR n. 59/2013, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 asservita all'attività di recupero R5), senza nulla eccepire in tema di conformità e/o di compatibilità urbanistica dell'impianto;

**DATO ATTO** che, per quanto sopra esposto, trattandosi di attività preesistente validamente autorizzata, non si ritengono sussistenti motivi per non procedere alla modifica del provvedimento di iscrizione al n. 1/2023 del Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, ai sensi dell'art. 216 co. 3 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'esercizio delle attività di cui all'allegato C) al medesimo decreto, propedeutica alla modifica dell'AUA n. 33/2019, visto anche che la richiesta della Ditta è stata ritualmente proposta, nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti in materia di recupero di rifiuti, con l'espressa dichiarazione *che, con riguardo a quanto non segnalato, nulla viene modificato in relazione ai presupposti tecnici ed amministrativi che hanno legittimato il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale a cui si riferisce la presente istanza*; **CHE** l'attività continuerà a non essere soggetta alla V.I.A., ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto le operazioni di recupero R5 rimarranno in quantità inferiore alle 10 tonnellate al giorno; **CONSIDERATO** che, con nota del 30/05/2025, acquisita al Protocollo Generale di questo Ente al n. 23998 del 04/06/2025, la Ital cemento ha comunicato di avere adempiuto alle prescrizioni tecniche impartite con la nota Prot. Gen n. 15742/2025 del 03/04/2025 del Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa VI Direzione-Ambiente;

**PRESO ATTO** che l'esercizio delle attività riportate nelle sottostanti tabelle, sarà effettuato presso l'impianto ubicato in Messina, Via Torrente Guardia, s.n., Villaggio Pace, con superficie di circa 380 mq, in Catasto al foglio n. 61 del Comune di Messina, particelle nn. 46 e 47;

**CONSIDERATO** che la Ditta è in regola con il versamento dell'importo dovuto, ai sensi del D.M.A. n. 350/98, per diritti di iscrizione nel Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti per le attività di messa in Riserva R13 autonoma e a servizio R5, di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato C della Parte IV del D.lgs. 152/06;

**VISTE** le LL.RR. nn. 48/1991 e 30/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTI** gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di attribuzioni ai Dirigenti delle PP.AA.;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTI** i vigenti Regolamento di Contabilità e Regolamento sui controlli interni;

**RITENUTO** di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

**RITENUTO** che è comunque facoltà di questo Ente disporre in qualsiasi momento tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione di rifiuti;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 10 del 31.01.2024 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Giovanni Lentini l'incarico di direzione della VI Direzione Ambiente;

**DATO ATTO** dell'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 114 del 01/06/2021;

## DETERMINA

**per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate,**

**PROCEDERE** alla modificazione sostanziale del provvedimento n. 1 del 15/11/2023, di iscrizione al n. 1/2023 del Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti, ai sensi dell'art. 216 co. 3 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in favore dell'Impresa individuale "Italcemento di Giamboi Carmen" con:

- sede legale: Messina, Via degli Angeli, n. 12;
- sede dell'impianto: Messina, Via Torrente Guardia, Vill. Pace, s.n. della superficie di circa 380 mq, in Catasto al foglio n. 61 del Comune di Messina, particelle nn. 46 e 47;
- Camera di Commercio di Messina: numero REA ME – 218906;
- Legale rappresentante: Giamboi Carmen;
- Direttore Tecnico: Ing. Salvatore Mezzatesta;
- Codice fiscale Impresa: 03180730834;
- INPS Messina: n. 48091151961;
- INAIL Messina: n. 018981547/47;

**inserendo**, insieme con l'esercizio delle attività di messa in riserva R13 finalizzata a servizio dell'attività di recupero R5, come da precedente provvedimento di iscrizione al n. 1/2023 del Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti, anche **l'attività di messa in riserva R13 autonoma**, di cui all'allegato C Parte IV D.Lgs. n. 152/2006, di rifiuti non pericolosi, individuati nell'allegato 1 al D.M.A. 05/02/1998, come modificato dal D.M. 05/04/2006, n. 186, indicati nella sottostante tabella:

#### **MESSA IN RISERVA R13 AUTONOMA E A SERVIZIO R5**

<b>Tipologia</b>	<b>Denominazione Rifiuti</b>	<b>Codici EER</b>	<b>R13 autonoma (t/anno)</b>	<b>R13 a servizio R5 (t/anno)</b>
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non comprese le traverse e traversoni ferroviari e pali in calcestruzzo armato, provenienti da linee ferroviarie telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto	[10 13 11] [17 01 01] [17 01 02] [17 01 03] [17 08 02] [17 01 07] [17 09 04] [20 03 01]	34.000	1.000
7.2	rifiuti di rocce da cave autorizzate	[01 04 08] [01 04 10] [01 04 13]	950	50
7.3	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	[10 12 01] [10 12 06] [10 12 08]	950	50
7.4	sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	[10 12 03] [10 12 06] [10 12 08]	950	50
7.6	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[17 03 02] [20 03 01]	29.750	250
7.11	pietrisco tolto d'opera	[17 05 08]	9.900	100
7.31 bis	terre e rocce di scavo	[17 05 04]	43.500	1.500

Per una quantità complessiva di messa in riserva di 123.000 t/anno, previsti alla classe II del DMA n. 350/98, di cui 3.000 t/anno per la messa in riserva a servizio R5, corrispondenti alla Classe V del DMA n. 350/98, e 120.000 t/anno per la messa in riserva autonoma.

**DISPORRE** che la Ditta, ai fini dell'applicabilità dell'End of Waste (art. 184 ter D.Lgs. n. 152/2006) per i rifiuti di cui alle tipologie 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.11 e 7.31 bis, dovrà attenersi a quanto statuito dal D.M.A. n. 127/2024, **soltanto in relazione ai Codici EER ammissibili indicati nell'Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2 al medesimo decreto**, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 213 dell'11/09/2024, in vigore dal 26/09/2024, che ha abrogato il DMA n. 152/2022 (170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904, 010408, 010410, 010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 200301), mentre per i rimanenti Codici EER non previsti nelle succitate tabelle, rimanendo essi esclusi dalle procedure di EoW, dovrà continuare a conformarsi alle disposizioni del DM 05.02.1998 e ss.mm.ii; come previsto dallo stesso D.M. n. 127/2024, ai lotti di aggregato recuperato dovrà essere attribuita la marcatura CE secondo le norme tecniche di riferimento indicate nella Tabella 4 e saranno utilizzabili esclusivamente per gli scopi specifici e le norme tecniche di riferimento elencati nella Tabella 5 del medesimo decreto; inoltre, poichè il rifiuto **cod. EER 170302**, è inserito nelle procedure di EoW previste tanto nel **D.M. n. 69/2018**, quanto nel D.M. n. 127/2024, la Ital cemento potrà attenersi ad entrambe le procedure attuative ivi previste, ma dovrà di volta in volta indicare quale delle due abbia specificamente adottato;

**AUTORIZZARE** l'utilizzazione di un frantumatore mobile, **PRESCRIVENDO** che ciò avvenga nel rispetto delle quantità massime autorizzate ed esclusivamente in alternativa e mai contemporaneamente a quello fisso preesistente, allo scopo di evitare aumenti di emissioni in atmosfera, dandone di volta in volta preventiva comunicazione alla Città Metropolitana di Messina e all'ARPA Sicilia;

**PRENDERE ATTO** della diversa disposizione della impianto, come da planimetria in atti, che non comporta variazione della sua superficie complessiva e che è finalizzata a permettere un migliore utilizzo degli spazi dello stesso;

**CONFIRMARE** che l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 autonoma e asservita alle operazioni di recupero R5 di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., riportati nelle soprastanti tabelle, venga effettuato nell'impianto sito nel Comune di Messina, ubicato in Messina, Via Torrente Guardia, s.n., Villaggio Pace, censito in Catasto al foglio n. 61, particelle nn. 46 e 47, nella **rigorosa osservanza della normativa vigente, del contenuto e delle modalità attuative e gestionali descritte nella documentazione presentata dalla ditta richiedente, e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché nel precedente provvedimento di iscrizione n. 1 del 15/11/2023**;

**DISPORRE** che la Società, entro trenta (30) giorni dall'eventuale modifica sostanziale dell'assetto societario (*denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, Responsabile Tecnico, ecc...*) e/o delle operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate, ne dia comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina, tramite il competente SUAP del Comune di Messina, secondo la normativa sulla gestione dei rifiuti;

**PRESCRIVERE** che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina, tramite il SUAP del Comune di Messina, secondo la normativa sulla gestione dei rifiuti;

**DISPORRE** che la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente a quanto indicato negli allegati 1,2,3,4 e 5 del D.M.A. 05/02/1998 e ss. mm. ii.;

In particolare:

1) che l'attività di messa in riserva R13 autonoma e a servizio delle operazioni di recupero R5, di ciascuna delle suddette tipologie di rifiuti, dovrà essere effettuata nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo, né dovrà recare pregiudizio all'ambiente, né creare rischi per l'acqua, né causare rumori e odori;

2) che l'Impresa rispetti l'obbligo di avviare a recupero o a smaltimento finale il rifiuto entro 12 mesi dall'ingresso della singola operazione di carico,;

3) che l'Impresa presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti elencati nella predetta tabella, sia i quantitativi in uscita dei rifiuti da smaltire e/o recuperare;

4) che l'Impresa provveda, ai sensi del D.M.A. n. 350/1998, al pagamento dei diritti di iscrizione annuali nel Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti, che dovranno essere effettuati entro il 30

aprile di ogni anno, dandone contestualmente notizia al Servizio “Gestione Rifiuti” di questa VI Direzione, mediante comunicazione a: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it). **Come disposto all’art. 3 comma 3 del succitato D.M.A., il mancato pagamento dei diritti nei termini di legge comporta la sospensione dell’iscrizione nel Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti di questo Ente, nonché il verificarsi del reato di cui all’art. 256 c. 1 lett. a) del T.U.A.;**

5) che la Società ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione di formulari di identificazione ecc.;

6) che copia del presente provvedimento venga custodito presso la sede dell’impianto dell’Impresa individuale Ital cemento di Giamboi Carmen, in Messina, Via Torrente Guardia, Vill. Pace, s.n.;

**DISPORRE** che, per l’inoservanza da parte della suddetta Impresa delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., questo Ufficio procederà:

**a) alla diffida** per un tempo determinato dell’attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti;

**b) alla diffida e contestuale sospensione** ove si appurino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell’art. 216 del D.lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

**c) alla revoca del presente provvedimento**, ai sensi dell’art. 216 comma 4 del D.lgs. n. 152/06, con relativa cancellazione dal Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;

**DISPORRE** che l’Impresa, all’atto della eventuale cessazione definitiva dell’attività, ove ne ricorrono i presupposti, dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito, ai sensi della Parte IV del D.lgs. 152/06;

**DISPORRE** che l’Impresa, in caso di inefficienza dei macchinari necessari alle lavorazioni, sospenda tutte le attività dell’impianto, sino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, dandone tempestiva comunicazione a questa Direzione;

**DARE ATTO** che, per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, è fatto rinvio al D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nonché all’ulteriore normativa vigente in materia;

**CONSIDERARE** il presente atto suscettibile di revoca o rinnovo nel caso di emanazione di nuove norme nazionali e/o regionali;

**DISPORRE** che il presente provvedimento, nel caso in cui venga accertato successivamente il venire meno anche di uno dei requisiti di cui all’art. 10 del D.M.A. 05/02/1998 propedeutico per l’accesso alla procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs n. 152/06, sarà sospeso e/o revocato, previo avvio del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

**DARE ATTO** che, oltre ai casi in cui è prevista la revoca *ope legis*, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 92 del D. Lgs n. 159/11 e ss.mm.ii.;

**DARE ATTO** che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le misure necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non necessita di visto di regolarità contabile ed è immediatamente esecutivo;

**DARE ATTO** ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Giuseppe Speciale, recapito telefonico: 0907761575, indirizzo email: [g.speciale@cittametropolitana.me.it](mailto:g.speciale@cittametropolitana.me.it), PEC: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it); per eventuali informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente al suddetto Servizio, dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30, e, nei giorni di martedì e giovedì, anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30;

**DISPORRE** la trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio Albo di questo Ente, per la sua pubblicazione sul sito Web istituzionale dell’Ente, nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di I livello “Provvedimenti”, sottosezione di II livello “Provvedimenti Dirigenti Amministrativi”, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

**DISPORRE**, successivamente alla sua pubblicazione senza opposizioni, la trasmissione della presente determinazione al Servizio “Tutela Aria e Acque” di questa VI Direzione – Ambiente, in quanto formerà parte integrante del successivo provvedimento di modifica sostanziale

dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.33/2019, adottata con determinazione dirigenziale n. 1257 del 17/12/2019 e aggiornata con determinazione dirigenziale n. 4577 del 21/11/2023;  
**DARE ATTO** che, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

IL DIRIGENTE  
LENTINI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.  
(firmato digitalmente)